

Vademecum sulla nomina e sul ruolo del RLS

La Salute e la Sicurezza sul Lavoro nel nostro paese sono principalmente regolamentate dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, anche diffusamente noto come “Testo unico” (T.U.) in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Prevenire i rischi e operare al fine di rendere il luogo di lavoro più sicuro e più sano è fondamentale non solo per migliorare la qualità e le condizioni di lavoro, ma anche per promuovere la competitività.

L'orientamento sull'occupazione, in particolare, ha messo l'accento sul miglioramento della qualità del lavoro ed è assodato che un miglioramento delle condizioni di lavoro si riflette positivamente sul rendimento.

Non può considerarsi lavoro se non è svolto in condizioni di sicurezza

Pertanto:

- ogni lavoratore e ogni lavoratrice devono per prima cosa tutelare la propria e la altrui sicurezza;
- ogni iscritto ANIEF ha il diritto/dovere di conoscere le normative che riguardano la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro e quanto deriva dallo Statuto de Lavoratori e dai vari CCNL;

A tal fine:

un buon Rappresentante dei Lavoratori tutela uno dei diritti fondamentali del lavoratore: la salute e la sicurezza e dovrà essere il punto di riferimento per tutti i lavoratori e il terminale operativo del Sindacato sui luoghi di lavoro.

✓ **La figura del RLS**

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nasce ufficialmente nel 1994 con il Decreto Legislativo 626 e ad oggi questa figura è definita per Legge dal Decreto Legislativo 81 del 2008 che ha recepito nel tempo varie Direttive Europee. L'**articolo 2 del D. Lgs. 81/08** lo definisce come “la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori sugli aspetti che concernono la salute e la sicurezza durante il lavoro” e in tutte le scuole i lavoratori possono eleggere o designare almeno un RLS, **scelto, se disponibile, nell’ambito delle rappresentanze sindacali d’istituto**. Ove nessun componente delle RSU d’istituto né, in subordine, altro lavoratore volesse svolgere questo ruolo, rimarrà senza un proprio rappresentante per la sicurezza interno.

Una volta nominato dura in **carica 3 anni** e ha il diritto/dovere di ottenere una formazione specifica sul tema della salute e della sicurezza e rimane in carica, oltre la scadenza delle RSU, nelle more della nuova nomina in regime di ultrattività, come chiarito nell'Interpello n. 16/2014.

✓ **Incompatibilità** (Art. 50 c. 7 del D.lgs. 81/2008).

Esiste un'incompatibilità tra il ruolo di RLS e quello di RSPP o ASPP,

Sia il RSPP che gli ASPP sono soggetti della prevenzione espressi dalla volontà del datore di lavoro e che tutelano, in materia di sicurezza e salute, il datore di lavoro stesso (principale responsabile giuridico di buona parte delle violazioni in materia), mentre la figura del RLS è designata dai lavoratori e, a loro deve rispondere per l'impegno che si è assunto nei loro confronti.

✓ **I compiti del RLS** (Art. 50 c. 1 del D.lgs. 81/2008).

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- a) **accede ai luoghi di lavoro** in cui si svolgono le lavorazioni;
 - b) è **consultato preventivamente e tempestivamente** in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
 - c) è **consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione**, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
 - d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
 - e) **riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative**, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
 - f) **riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza**;
 - g) **riceve una formazione adeguata** e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
 - h) **promuove** l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
 - i) **formula osservazioni** in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
 - l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
 - m) **fa proposte** in merito alla attività di prevenzione;
 - n) **avverte** il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
-

o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di lavoro o dai Dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nella scuola hanno diritto a permessi retribuiti per svolgere le loro funzioni. Questi permessi sono pari a 40 ore annue, come stabilito dal contratto collettivo nazionale (CCNL) e dalla legge. Questi permessi sono distinti da quelli previsti per le rappresentanze sindacali (RSU) e sono destinati all'espletamento delle attività previste dalla legge per la sicurezza sul lavoro.

Scopo dei permessi:

I permessi vengono utilizzati per svolgere le funzioni dell'RLS, come la partecipazione alle riunioni di sicurezza, la valutazione dei rischi, la formazione dei lavoratori e la collaborazione con il dirigente scolastico.

✓ **Le peculiarità del RLS**

Per svolgere al meglio il proprio ruolo il RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla Legge per le rappresentanze sindacali.

Ai fini dell'individuazione delle migliori misure di prevenzione, è utile per il RLS procedere ad una precisa caratterizzazione del rischio in base alla sua natura:

- ✓ ambientale
- ✓ strutturale
- ✓ organizzativa
- ✓ gestionale
- ✓ comportamentale
- ✓ motivazionale

Per questi aspetti, la condizione di rischio va immediatamente segnalata al Datore di Lavoro, attraverso una comunicazione scritta ed inserita nel Documento di

Valutazione del Rischio.

Per fare ciò, il RLS deve avere acquisito conoscenze e capacità, anche attraverso la frequentazione di specifici percorsi formativi, che gli consentano:

- di raccogliere informazioni da tutti i lavoratori;
- catalogare le informazioni e selezionarle in base alle sei aree d'interesse prima descritte;
- conoscere il grado dell'evoluzione tecnica e conoscitiva, le novità di mercato e quant'altro sia utile alla diffusione informativa per contribuire a far individuare le migliori soluzioni;
- avere a disposizione spazi ed attrezzature che gli consentano di compilare e distribuire le segnalazioni scritte in merito alle condizioni di rischio riportate e non presenti nel Documento di valutazione dei rischi (DVR).

Di fondamentale importanza risulta essere la **Riunione Periodica**, che nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, il datore di lavoro e i dirigenti devono convocare.

In breve tale riunione:

- si indice almeno una volta all'anno nelle aziende con più di 15 lavoratori;
- vi devono partecipare tutti i soggetti dedicati alla sicurezza sul lavoro, e non può essere valida se manca chi ha poteri decisionali e di spesa;
- vi si deve discutere il programma applicativo per la sicurezza, la sua evoluzione e la compatibilità delle risorse (umane ed economiche) messe a disposizione;
- si deve indicare un impegno temporale indicativo minimo sia per il RLS, sia per i lavoratori impegnati in programmi formativi e di coinvolgimento;
- il RLS deve avere spazio d'intervento e tutto ciò che dice deve essere riportato a verbale;
- deve essere redatto verbale, preferibilmente consegnato in copia ai partecipanti.

✓ **Formazione dei Lavoratori e dei loro Rappresentanti** (Art. 37 del D.lgs. 81/2008)

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

Ed è compito del datore di lavoro assicurare tale formazione con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Le modalità, la durata (il numero di ore previste non deve essere inferiore alle 32) e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono da effettuarsi nel rispetto dei seguenti contenuti minimi previsti dall'Art. 37 comma 11:

a) principi giuridici comunitari e nazionali;

b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

e) valutazione dei rischi;

f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;

g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;

h) nozioni di tecnica della comunicazione.

Il medesimo comma 11 stabilisce che l'aggiornamento deve essere svolto annualmente per un numero di ore non inferiore a 4, se trattasi di aziende fino a 50 dipendenti, ovvero non inferiore ad 8, se trattasi di aziende oltre i 50 dipendenti.
